



# Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre



Comunicazione n.59

Trani, (fa fede la data del protocollo)

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Al personale scolastico

Al sito *web*

Oggetto: **isolamento, sorveglianza e certificati medici: chiarimenti.**

La nota del 29 settembre u.s. del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia fornisce indicazioni in merito alla riammissione a scuola dopo assenza scolastica dovuta a malattia.

In base a quanto disposto dall'art.28 della Legge Regionale del 30 dicembre 2020, n. 35 “*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021*” la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica per malattia di più di cinque giorni è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

Il comma 2 dello stesso art.28 sancisce che “al di fuori dei casi a) e b) su indicati, **cessa l'obbligo di certificazione medica** per assenza scolastica di più cinque giorni”.

La nota motiva tale indicazione in quanto “il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione”.

La stessa nota prosegue affermando che “**è importante che le famiglie informino la scuola** su eventuali malattie infettive o parassitarie del proprio figlio, per facilitare l'adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività. È opportuno per il benessere del bambino stesso **farlo rientrare in comunità quando è completamente guarito**”.

Sottolineando che, chiaramente, “ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza”, la nota della regione Puglia si conclude definendo che “i tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa, ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico. **Tutti i soggetti coinvolti**, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – servizi di igiene e sanità pubblica, **devono collaborare** per garantire il benessere del bambino e della comunità”.

Non avendo alcuna autorità in ambito sanitario, chi scrive si limita a evidenziare che resta in capo alle famiglie, ai pediatri e ai medici di medicina generale, la definizione di ciò che significhi “completamente guarito”. Saranno i genitori degli alunni ad autodichiarare, sentendo i rispettivi pediatri e medici di medicina generale in base alla collaborazione auspicata dalla nota della regione Puglia, l'avvenuta guarigione del minore, giustificando l'assenza del minore con la funzione *Libretto Web* del Registro Elettronico.

**Scuola Secondaria Statale di I Grado “Gen. E. Baldassarre”**

Piazza Dante n. 26 – 76125 TRANI (BT) – tel. 0883.582627

Codice meccanografico: BAMM209001 – Cod. Fisc.: 83002390728

e-mail: bamm209001@istruzione.it - PEC: bamm209001@pec.istruzione.it

www.scuolabaldassarre.edu.it

Si ricorda che dal 1° settembre 2022 le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le seguenti modalità:

- a) per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure che sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dalla positività, purché venga effettuato al termine del periodo d'isolamento, un test antigenico rapido o molecolare presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e purché l'esito risulti negativo;
- b) in caso di positività persistente (cosiddetti "*positivi a lungo termine*"), l'isolamento potrà essere interrotto al termine del 14° giorno dal primo test positivo, a prescindere dall'effettuazione del test di accertamento della negativizzazione.

Restano valide le disposizioni contenute nella comunicazione n.4 del 31 agosto 2022 del Dirigente Scolastico e, in particolare, nelle note n.19680 del 30 marzo 2022 e n.37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della Salute, nonché dalla comunicazione n.5849 del 1° settembre 2022 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia, per ciò che concerne l'autosorveglianza dei "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2:

- a chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (*ad esclusione delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva*), al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Sarebbe, quindi, opportuno che le famiglie degli alunni comunicassero a questa Istituzione Scolastica il riscontro della positività dell'alunna o dell'alunno, in modo da poter applicare quanto su indicato. Va da sé che, in assenza di tale comunicazione, la scuola non potrà prendere alcun provvedimento.

Concludendo: molto dipenderà dal buon senso di ciascuno di noi e dalla volontà di dialogare, di ascoltarsi e di comprendersi, reciprocamente.

Come, tutti noi, famiglie, scuola, medici, abbiamo sempre cercato di fare.

Grazie.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Marco GALIANO

*(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)*

